Capitolo 67

Piume e calugine preparate e oggetti di piume o di calugine; fiori artificiali; lavori di capelli

6701. Pelli e altre parti di uccelli rivestite delle loro piume o della loro calugine, piume, parti di piume, calugine e oggetti di queste materie, diversi dai prodotti della voce 0505 e dai calami e steli di piume, lavorati

Con riserva di alcune eccezioni concernenti i prodotti nominati o compresi più specificamente in altre voci (vedi in special modo le esclusioni riportate qui di seguito), rientrano in questa voce:

- A) Le pelli e le altre parti di uccelli, rivestite delle loro piume o della loro calugine, le piume, la calugine e le parti di piume che, pur senza essere ancora trasformate in oggetti confezionati, abbiano subìto lavorazioni più profonde dei semplici trattamenti di pulitura, disinfezione o altri, intesi ad assicurarne la conservazione (vedi a questo proposito la nota esplicativa relativa alla voce 0505), quali, ad esempio, l'imbianchimento, la tintura, l'arricciatura, la stampatura, ecc.
- B) Gli oggetti di pelli o di altre parti di uccelli rivestite delle loro piume o della loro calugine, gli oggetti di piume, di calugine o di parti di piume, anche se fabbricati con materie prime gregge o semplicemente pulite, eccettuati, però, quelli fatti con calami o steli di piume. Fra tali oggetti si possono ricordare in particolare:
 - Le piume montate, cioè le piume che sono munite di un filo metallico per predisporle ad essere utilizzate, ad esempio, in lavori di modisteria, nonché le piume di fantasia artificialmente composte riunendo fra loro vari elementi provenienti da piume differenti.
 - 2) Le piume unite fra loro in maniera da formare pennacchi, mazzetti, ecc., nonché le piume e la calugine incollate o fissate su tessuto o su altri supporti.
 - 3) Le guarnizioni per cappelli o per abiti, formate di uccelli, parti di uccelli, piume o calugine; i colletti, i boa, mantelli e altri oggetti di abbigliamento personale, abiti o parti di abiti, di piume o di calugine.
 - 4) I ventagli di piume ornamentali e con montature di qualsiasi materia. Tuttavia i ventagli con montatura di metalli preziosi rientrano nella voce 7113.

Non rientrano invece in questa voce gli indumenti e gli accessori di abbigliamento nei quali le piume o la calugine costituiscono semplicemente guarnizioni o materiale da imbottitura.

Inoltre sono da escludere da questa voce:

- a) Le calzature di piume o di calugine (capitolo 64).
- b) Le acconciature di piume o di calugine del capitolo 65.
- c) Gli articoli della voce 6702.
- d) Gli articoli da letto e simili, nei quali le piume entrano solo come materiale da imbottitura o come guarnizioni (n. 9404).
- e) Gli articoli del capitolo 95, ad esempio (frecce, freccette, volani, galleggianti per la pe-
- f) I calami delle piume, lavorati, quali gli stuzzicadenti (n. 9601), i piumini (n. 9603), così come i piumini di calugine per spolverare i mobili o per l'applicazione di cosmetici o di prodotti da toeletta (n. 9616).
- g) Gli oggetti da collezione (n. 9705).

6702. Fiori, foglie e frutti artificiali e loro parti; oggetti confezionati di fiori, foglie o frutti artificiali

Questa voce comprende:

- 1) I fiori, le foglie e i frutti artificiali, cioè gli oggetti che imitano prodotti naturali, ottenuti riunendo fra loro vari elementi (mediante legatura, incollatura, incastratura o metodi analoghi). Sono anche compresi in questa voce gli oggetti di fantasia montati alla maniera dei fiori, delle foglie e dei frutti artificiali e che ricordano più o meno questi (fiori, foglie e frutti stilizzati).
- 2) Gli elementi e le parti di fiori, foglie e frutti, artificiali, quali, ad esempio i pistilli, gli stami, gli ovari, i petali, i calici, le foglie, gli steli o gambi, ecc.
- 3) Gli oggetti confezionati di fiori, foglie o frutti, artificiali, quali, in particolare, i mazzi di fiori, le ghirlande, le corone, le imitazioni di piante e qualsiasi altro oggetto, formati dall'unione di parecchi fiori o foglie o frutti artificiali, e costituenti un motivo ornamentale, una guarnizione, ecc.

La presenza di spille o di un semplice dispositivo di fissazione non influisce sulla classificazione degli oggetti da comprendere in questa voce.

Gli oggetti della specie sono principalmente destinati alla decorazione degli appartamenti, edifici religiosi, ecc., o anche per la guarnitura di capelli, abiti, ecc.

Con riserva delle esclusioni elencate qui appresso, tutti questi oggetti possono essere ottenuti con tessuto, feltro, carta o cartone, di plastica, di gomma, cuoio o pelle, fogli metallici sottili, di piume, conchiglie e di altre materie di origine animale (foglie artificiali costituite ad esempio dalla spoglia molle appositamente preparata e tinta di idrozoi o di briozoi) ecc. Dal momento in cui presentano le caratteristiche indicate nei paragrafi precedenti, gli articoli della specie sono classificati in questa voce indipendentemente dal carattere più o meno accurato della loro esecuzione.

Sono esclusi da questa voce:

- a) I fiori e le foglie, naturali, delle voci 0603 e 0604 (tinti, dorati, argentati, ecc.).
- b) I motivi floreali di pizzo, ricamo o di altri tessuti, che possono essere ugualmente utilizzati come guarnizioni di abiti, ma che non sono montati alla maniera dei fiori artificiali (cioè unendo a mezzo di fili metallici, generalmente rigidi, oppure con legature di materie tessili, di carta, di gomma, ecc., di colla o con altri procedimenti simili, vari elementi quali: foglie, fiori, petali, calici, ecc.). Tali motivi debbono essere classificati nella sezione XI.
- c) Le acconciature di fiori o foglie artificiali (capitolo 65).
- d) Gli oggetti di questa specie, di vetro (capitolo 70).
- e) Le imitazioni di fiori, di foglie o di frutti di ceramica, di pietra, di metallo, di legno, ecc., formate di un sol pezzo, mediante foggiatura o getto, fucinatura, cesellatura, stampaggio o qualsiasi altro procedimento, nonché quelle formate di più parti riunite con procedimenti diversi dalla legatura, incollatura, incastratura o metodi analoghi.
- f) I fili metallici ricoperti di materie tessili, di carta, ecc., destinati alla fabbricazione di gambi di fiori, semplicemente tagliati a misura, ma non altrimenti trasformati (sezione XV).
- g) Gli oggetti che sono manifestamente dei giocattoli, e gli oggetti per il carnevale (capitolo 95).

6703. Capelli rimessi, assottigliati, imbianchiti o altrimenti preparati; lana, peli e altre materie tessili, preparati per la fabbricazione di parrucche o di oggetti simili

Eccettuati i capelli semplicemente lavati o sgrassati e i capelli distesi per il lungo cioè quelli assortiti secondo la lunghezza, ma non ancora rimessi e i residui di capelli, che sono da classificare nella voce 0501, questa voce comprende i capelli rimessi e quelli altrimenti preparati (assottigliati, decolorati, imbianchiti, tinti, arricciati, ondulati, ecc.) per essere destinati alla fabbricazione di posticci (parrucche, ciocche, trecce, ecc.) o di altri lavori.

Per capelli rimessi, debbono intendersi quelli che sono stati ridisposti nel senso naturale, cioè le teste con le teste e le punte con le punte.

Questa voce comprende inoltre anche la lana, i peli (ad esempio di yak, di capra mohair o del Tibet) e altre materie tessili (in particolare fibre tessili sintetiche o artificiali) preparati per la fabbricazione di parrucche e oggetti simili o di capigliature per bambole. Si considerano come preparati per gli impieghi suddetti, in particolare:

- Gli oggetti costituiti da un nastro, generalmente di lana o di peli, intrecciato intorno a due cordicelle parallele ed aventi l'aspetto di una treccia. Questi oggetti, chiamati crespi, pesano circa 1 kg e sono normalmente presentati in pezze di lunghezza indeterminata.
- 2) I nastri ondulati di fibre tessili di una lunghezza da 14 a 15 m, piegati in piccoli fasci pesanti circa 500 g.
- 3) Gli "intrecci" formati da fibre tessili sintetiche o artificiali tinte in massa, piegate in due per costituire un piccolo ciuffo il cui riccio è legato a quello del ciuffo successivo da una treccia di filati tessili aventi una larghezza di circa 2 mm ottenuta a macchina. Questi "intrecci" hanno l'aspetto di una frangia di lunghezza indeterminata.

La lana, i peli e le altre fibre tessili in massa, in fasci o preparati per la filatura rientrano nella sezione XI.

6704. Parrucche, barbe, sopracciglia, ciglia, ciocche e oggetti simili, di capelli, di peli o di materie tessili; lavori di capelli non nominati né compresi altrove

In questa voce rientrano:

1) I posticci di qualsiasi genere, di capelli, peli o materie tessili, costituenti oggetti pronti all'uso, e, particolarmente, le parrucche, le barbe, le sopracciglia, le ciglia, le ciocche, le trecce, i torciglioni, le fedine, le crocchie, i baffi, i parrucchini e gli oggetti simili. Tutti questi oggetti di fattura relativamente curata restano in questa voce tanto se sono utilizzati per l'abbigliamento vero e proprio quanto se impiegati a scopi teatrali.

Sono, invece, esclusi:

- a) Le parrucche di qualsiasi sorta, per bambole (n. 9503).
- b) Gli oggetti per balli figurati (cotillon) fatti, ad esempio, di stoppa o di crine grossolanamente incollati su di un supporto (n. 9505).
- 2) I lavori di capelli, non nominati né compresi altrove, in particolare i tessuti leggeri del genere tulle.

Sono esclusi da questa voce:

- a) Le tele filtranti, le bruscole e i fiscoli di capelli della voce 5911.
- b) Le retine per capelli, di capelli (n. 6505).
- c) I setacci a mano, di capelli (n. 9604).

3/3 (stato: 1.1.2022)